

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Messaggio del 10 dicembre 2010, n. 31253

Oggetto: prestazioni di disoccupazione agricola. Chiarimenti in merito al diritto alla prestazione in caso di dimissioni

È noto che, a partire dal 1° gennaio 1999, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 448/1998, le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute per dimissioni del lavoratore (con esclusione delle dimissioni per giusta causa e delle lavoratrici madri nel primo anno di vita del bambino) costituiscono motivo di reiezione delle domande di disoccupazione.

Nel rammentare che per valutare il diritto all'indennità di disoccupazione agricola in caso di dimissioni valgono le disposizioni già impartite con il messaggio n. 1063 del 27.10.2000, si precisa che le dimissioni volontarie presentate dal lavoratore per poter accedere alla pensione di vecchiaia o anzianità non costituiscono giusta causa o caso particolare per il quale possa derogarsi al dettato normativo.

Tanto più che l'art. 34, comma 5, della Legge n. 448 del 23.12.1998 stabilisce "che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali [...], e con requisiti ridotti [...]" e ciò in via assoluta a prescindere dalla posizione temporale del periodo di inoccupazione.

Pertanto si conferma che, ove il lavoratore agricolo abbia concluso, prima della sua naturale scadenza, il suo unico rapporto di lavoro con le dimissioni per accedere al pensionamento di vecchiaia o anzianità, anche senza soluzione di continuità tra la cessazione del rapporto di lavoro e il pensionamento, non ha titolo all'indennità di disoccupazione agricola. Nel caso invece in cui il lavoratore sia tenuto a dare le proprie dimissioni a seguito di accoglimento di pensione di inabilità, ravvisandosi nella fattispecie una necessità inderogabile alla cessazione dell'attività lavorativa per motivi sanitari riconosciuti, lo stesso mantiene il diritto alla prestazione di disoccupazione agricola.